

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DETERMINAZIONE DIRETTORE AD INTERIM S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI

N. 308 del 01/07/2020

assunta per Delega del Direttore Generale dell'ASST Valle Olona ed in conformità alla
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

**RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA
CORTE D'APPELLO DI MILANO N. 803/2020 EMESSA NELLA CAUSA CIVILE
RG N. 940/2019 PROMOSSA DALL'ASST DELLA VALLE OLONA CONTRO
D.S.A., L.G.L. E D.S.D. (SINISTRO N. 2012/GLL/025 – D.S.N.).
DETERMINAZIONI RELATIVE.**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamata la richiesta di risarcimento pervenuta al prot. n. 14450 del 12.7.2013 dell'allora Azienda Ospedaliera di Gallarate, formulata dai sigg. D.S.A. e L.G.L. tramite lo Studio Legale Avv. Talamone di Gallarate, in relazione al decesso del minore D.S.N. avvenuto in data 5.2.2011 presso il presidio ospedaliero di Gallarate, trasmessa alla compagnia assicurativa AMTrust Europe Limited, che ha rubricato il sinistro al n. 2012/GLL/0025, ai sensi della polizza n. ITOMM1100799 con validità per il periodo 30.9.2011 – 30.9.2014, prorogato al 31.3.2015, che prevede la gestione diretta - con oneri a proprio carico - da parte della compagnia in condivisione con l'Azienda, ed una franchigia contrattuale di € 30.000,00 applicata per ogni sinistro RCT, riconducibile alla responsabilità professionale sanitaria e denunciato nel periodo di validità della polizza;

Dato atto della sentenza n. 133/2019 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nella vertenza RG n. 1593/2015 promossa con atto di citazione dai sigg.i D.S.A., L.G.L. e D.S.D. che ha condannato l'Azienda a corrispondere a D.S.A. la somma di € 243.565,00, a L.G.L. la somma di € 243.565,00 e a D.S.D. la somma di € 43.300,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, nonché a rimborsare le spese di giudizio e della CTU, giudizio nel quale l'Azienda si è costituita con incarico di difesa all'Avv. Giacomo Gussoni di Busto Arsizio con oneri a carico della Compagnia di Assicurazioni AmTrust Europe Ltd;

Richiamata la deliberazione n. 316 del 7.3.2019 con la quale è stato conferito incarico all'Avv. Giacomo Gussoni di appellare la sentenza di primo grado con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, con oneri a carico della Compagnia;

Vista la sentenza n. 803/2020 emessa in data 11.3.2020 dalla Corte d'Appello di Milano Sezione II Civile e pubblicata il 24.3.2020, in relazione alla vertenza R.G. n. 940/2019, notificata con formula esecutiva al protocollo dell'Ente n. 27502 del 18.6.2020, che respinge l'appello della ASST confermando la sentenza n. 133/2019;

Vista la nota prot. n. 29473 dell'1.7.2020, con la quale la compagnia AmTrust Europe Limited – che ha in gestione diretta il sinistro - ha comunicato l'intenzione di presentare ricorso alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza di cui sopra con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, confermando il nominativo dell'Avv. Giacomo Gussoni quale legale per la difesa dell'Ente;

Ritenuto pertanto di dare mandato all'Avv. Giacomo Gussoni di Busto Arsizio con oneri a carico della Compagnia, al fine di promuovere ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 803/2020 della Corte d'Appello di Milano;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 803/2020 emessa in data 11.3.2020 relativa alla vertenza R.G. n. 940/2019 e meglio dettagliata in premessa;

2° - di conferire incarico all'Avv. Giacomo Gussoni di Busto Arsizio, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda, di promuovere ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza di cui al precedente punto 1) con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima, con oneri a carico della Compagnia Assicurativa Am Trust Europe Ltd, ai sensi della polizza indicata in premessa;

3° - di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Ente;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI
(Dr.ssa Anna Maria Marazzi)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.